

AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE
VIA DELLA VECCHIA CERAMICA, 1
33170 PORDENONE
DISCIPLINARE CONTRATTUALE

Repertorio n. ... del ...

Disciplinare contrattuale per l'affidamento al ... con sede ... del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di "ALLESTIMENTO EDILE-IMPIANTISTICO DELLE AREE DI PLESSO NON FINITE, "AREE AL GREZZO", A CORREDO DELL'ATTREZZAGGIO MEDICALE DEL NUOVO OSPEDALE DI PORDENONE".

CUP ... – CIG ...

Premesso che:

- con determinazione del Direttore della Struttura Operativa Semplice Dipartimentale Nuovo Ospedale n. ... del ..., a seguito di procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. cd. Codice dei contratti pubblici, l'incarico professionale in oggetto è stato affidato al ..., alle condizioni tutte del presente disciplinare d'incarico;
- l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è subordinata all'esito positivo delle verifiche d'ufficio in ordine al possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara;
- le suddette verifiche dei requisiti di carattere generale ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e speciale hanno dato esito positivo;
- sono in corso le verifiche antimafia previste dal D. Lgs. 159/2011 e pertanto il presente contratto è soggetto a clausola risolutiva espressa nel caso in cui, all'esito delle predette verifiche, dovessero emergere comunicazioni interdittive a carico dell'aggiudicatario;

L'anno ..., il giorno ..., del mese di ...

tra

l'Azienda sanitaria Friuli Occidentale (AsFO) di Pordenone – di seguito indicata più brevemente quale Azienda - rappresentata dall'ing. Luca Bonadonna, nato a Torino il

03/02/1972, Direttore della Struttura Operativa Semplice Dipartimentale Nuovo Ospedale, il quale interviene nel presente atto per agire per nome, per conto e nell'interesse della predetta Azienda, con sede in Pordenone, Via della Vecchia Ceramica, 1 cod. fisc. e partita I.V.A. 01772890933, viste le competenze attribuite dall'Atto Aziendale approvato con deliberazione n. 100 del 01.03.2016 e s.m.i.;

e

il ... rappresentato da ... procuratore speciale e direttore tecnico ..., avendone i poteri come risulta da atto di costituzione di ..., agli atti della stazione appaltante, in seguito indicato più brevemente Professionista;

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 OGGETTO DELL'INCARICO

L'Azienda, affida al Professionista, che accetta, l'incarico per lo svolgimento delle seguenti prestazioni con riferimento ai LAVORI DI ALLESTIMENTO EDILE-IMPIANTISTICO DELLE AREE DI PLESSO NON FINITE "AREE AL GREZZO" A CORREDO DELL'ATTREZZAGGIO MEDICALE :

a) prestazioni progettuali e simili:

- progetto di fattibilità tecnica ed economica (fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 23, c. 3, del D.Lgs. n. 50/2016 si applica l'art. 216, c. 4, del D.Lgs. n. 50/2016 che rinvia ai contenuti progettuali previsti dal D.P.R. n. 207/2010 per il progetto preliminare);
- progetto definitivo ed esecutivo (fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 23, c. 3, del D.Lgs. n. 50/2016 si applica l'art. 216, c. 4, del D.Lgs. n. 50/2016 che rinvia ai contenuti progettuali previsti dal D.P.R. n. 207/2010 per il progetto definitivo ed esecutivo);
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione art. 91 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.);

b) prestazioni accessorie:

- pratiche ed attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione quali, ad esempio, quelle finalizzate al rilascio da parte degli enti preposti (es. Nucleo di Valutazione dell'Edilizia Sanitaria, AsFO, Vigili del Fuoco, Comune, ecc) di

autorizzazioni, concessioni, nulla osta, pareri, ecc., e quelle comunque necessarie per la predisposizione ed approvazione dei progetti e per l'appalto dell'esecuzione dei relativi lavori; qualora ciò non fosse possibile per errori, omissioni o comunque per responsabilità del progettista, ogni revisione, modifica, integrazione, nonché ogni altra prestazione necessaria al conseguimento dei pareri, autorizzazioni, nulla osta, ecc., saranno eseguite tempestivamente dal progettista senza diritto ad alcun compenso ulteriore;

- c) tutte le ulteriori prestazioni che il professionista ha proposto in gara in sede di redazione dell'offerta metodologica, che qui si intendono integralmente richiamate e che costituiscono eterointegrazione del presente disciplinare, anche per quanto attiene alle modalità di svolgimento delle prestazioni di cui agli articoli seguenti, senza necessità di espresso richiamo.

ART. 2 CONTENUTI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI LA PROGETTAZIONE.

In esecuzione del presente incarico il Professionista si atterrà, per quanto riguarda le attività attinenti alla progettazione, alle seguenti prescrizioni:

- 2.1. i progetti di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo dei lavori di cui trattasi e tutte le attività tecnico-economiche annesse, dovranno venir eseguite secondo quanto stabilito dagli artt. 23, c. 7 e 8 e 216, c. 4, del D.LGS n. 50/2016 e s.m.i. che rinvia nel periodo transitorio ai contenuti previsti al Titolo I, Capo I, Sezione I – articoli 15 e 16, Sezione IV, art. 33 e seguenti del D.P.R. n. 207/10, nonché da ogni altra disposizione di legge o regolamentare nazionale e regionale vigente in materia. In particolare i progetti dovranno risultare conformi, sotto il profilo formale e sostanziale, alle disposizioni previste nella normativa; gli elaborati tecnici dovranno essere pienamente corrispondenti nel numero e nella tipologia a quelli stabiliti dalle menzionate norme.
- 2.2. la progettazione dovrà tenere conto della entità della spesa complessiva prevista per i lavori in oggetto stimata dall'Azienda in € 4.805.589, al netto di IVA e delle altre somme a disposizione e dovrà essere sviluppata in coerenza con le indicazioni che verranno fornite dall'Azienda. Le analisi dei costi elementari e dei prezzi, qualora

necessarie, delle opere finite come pure ogni altra valutazione di progetto saranno riferite ai vigenti prezzari regionali ovvero, prezzario del Demanio DEI, prezzario di altre amministrazioni pubbliche, ovvero altri in caso di carenza di voci, al livello del mercato corrente alla data di compilazione del progetto.

- 2.3. sono a carico del Professionista e si intendono interamente compensati nel corrispettivo contrattuale relativo alla progettazione, tutti gli oneri e le spese relativi ai rilievi necessari, alle misurazioni strumentali, nonché le assistenze ed i lavori finalizzati ad eseguire le attività di rilevamento e analisi (demolizioni, ripristini, assistenza di muratori, idraulici, elettricisti e in generale mezzi e manodopera di operai anche specializzati), le analisi di laboratorio, le ricerche e gli accertamenti documentali necessari ad una progettazione esaustiva dal punto di vista degli obiettivi e del rispetto di tutte le normative vigenti.
- 2.4. nello svolgimento delle attività progettuali il Professionista dovrà coordinarsi costantemente con il responsabile del procedimento e con gli altri funzionari della Struttura organizzativa competente, riferendo periodicamente per iscritto sull'andamento delle attività, allo scopo di consentire una valutazione congiunta delle indicazioni progettuali nel loro divenire e poter concordare congiuntamente decisioni sui singoli problemi che venissero a maturare nel corso dello svolgimento del presente incarico.
- 2.5. il Professionista nell'espletamento dell'incarico potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, rimanendo comunque responsabile unico nei rapporti con l'Azienda.
- 2.6. i progetti - che rimarranno in proprietà all'Azienda - dovranno essere prodotti alla stessa nei tempi indicati nel presente atto in n. 3 esemplari cartacei, più uno riproducibile su supporto informatico compatibile con i prodotti in uso all'Azienda, impegnandosi a fornire, a semplice richiesta del responsabile del procedimento e senza spese aggiuntive, ulteriori copie cartacee del medesimo progetto e di ogni altro elaborato o documento ad esso riferibile, se richiesto per l'ottenimento di pareri o il reperimento ed erogazione dei finanziamenti. Gli elaborati dei progetti dovranno essere forniti anche in versione editabile sia per la parte descrittiva (formati word, excel), che grafica (formato dwg o dxf).

2.7. il Professionista dovrà eseguire tutte le prestazioni necessarie all'acquisizione, senza ritardo alcuno e con la massima diligenza, di tutti i pareri favorevoli, nulla osta ed autorizzazioni occorrenti ai fini della realizzazione dei lavori, nonché quelle relative alle verifiche finali positive da parte di tutti gli Enti di controllo finalizzate allo svolgimento in sicurezza delle attività nelle aree oggetto di progettazione e dovrà presentare tutte le eventuali dichiarazioni di conformità o di altro tipo previste nelle vigenti disposizioni di legge o regolamentari; le attività di competenza del Professionista (es. predisposizione e presentazione pratiche agli Enti) dovranno essere svolte entro sette giorni naturali e consecutivi dal verificarsi dei presupposti per l'esecuzione delle relative prestazioni.

2.8. il Professionista dovrà recepire nelle diverse fasi progettuali tutte le eventuali prescrizioni apposte dagli organi tecnici di controllo, nonché le modificazioni eventualmente richieste dall'Azienda prima dell'approvazione dei progetti medesimi, anche in attuazione delle operazioni di verifica o di validazione dei progetti, senza sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi;

ART. 3 CONTENUTI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI LE FUNZIONI DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE.

In esecuzione del presente contratto il professionista si atterrà, per quanto riguarda le attività attinenti allo svolgimento delle funzioni di coordinatore della sicurezza nella fase di progettazione, alle seguenti prescrizioni:

3.1 assumerà per effetto del presente atto tutti gli obblighi previsti per tale ruolo dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, e, quindi, dovrà predisporre il piano di sicurezza e di coordinamento di cui agli articoli 91, comma 1, lettera a), e 100, del decreto legislativo n. 81/2008 e il fascicolo informativo di cui allo stesso articolo 91, comma 1, lettera b), nel rispetto degli allegati XV e XVI al citato decreto legislativo, integrante la progettazione, il tutto nei tempi dovuti, comprensivo di tutti gli altri elaborati tecnici necessari e previsti dalle norme indicate e vigenti ai fini della prevenzione e protezione dai rischi potenzialmente incombenti in capo ai lavoratori addetti alla realizzazione dei lavori in oggetto, che dovranno essere predisposti e

presentati all'Azienda sia in formato cartaceo in un numero di esemplari sufficiente agli adempimenti ad esso connessi, sia su supporto informatico compatibile con i sistemi operativi in uso all'Azienda;

3.2 dovrà essere effettuata la esatta quantificazione economica dei costi per l'esatto adempimento delle norme in materia di sicurezza non assoggettabile al ribasso d'asta, sia per ciò che riguarda la parte degli oneri generali da includere nelle singole analisi dei prezzi, sia per quella specifica afferente agli oneri cd. <<speciali>> non direttamente riferibili ai singoli prezzi di appalto. L'ammontare di detti oneri dovrà risultare da uno specifico computo metrico estimativo ed essere evidenziato separatamente nel quadro economico di progetto;

3.3 dovrà essere predisposto un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori;

3.4 dovrà, comunque, assicurare l'esecuzione degli adempimenti demandati al coordinatore in materia di sicurezza e salute in fase di progettazione dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., dalla legge, dal relativo regolamento di attuazione e dalle altre normative vigenti in materia. Il Professionista incaricato del coordinamento dovrà richiedere al Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda, presso il quale è depositato il Piano Generale di sicurezza del Presidio Ospedaliero, informazioni in merito agli eventuali rischi e pericoli gravanti sulle aree che saranno oggetto dei rilievi.

Il Professionista si atterrà, per quanto riguarda le attività attinenti al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (C.E.L.), alle seguenti prescrizioni:

3.5 assumerà per effetto del presente atto tutti gli obblighi discendenti dall'applicazione del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, con l'obbligo di informare la propria attività ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico;

3.6 dovrà garantire al Responsabile unico del procedimento l'assistenza relativamente agli adempimenti imposti all'Azienda da norme cogenti; in particolare sarà cura del coordinatore proporre in bozza al Responsabile unico del procedimento/Responsabile dei Lavori la comunicazione per la <<notifica preliminare>> di cui all'art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni per l'inoltro agli organi competenti.

Inoltre sarà preciso obbligo del C.E.L. disporre il coordinamento tra il piano di sicurezza ed i piani operativi di sicurezza presentati da tutte le imprese esecutrici, incluse quelle subappaltatrici, e garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori, modificando se necessario il piano di sicurezza e coordinamento; il mancato adempimento di tali obblighi costituirà motivo di rivalsa. Il C.E.L. dovrà espressamente approvare i P.O.S. di tutte le imprese esecutrici in tal modo attestandone la coerenza con le prescrizioni del P.S.C.

- 3.7 dovrà predisporre tempestivamente ogni modifica al piano di coordinamento della sicurezza che si rendesse necessaria nel corso dei lavori o in conseguenza ad eventuali perizie di variante, contestualmente alle stesse;
- 3.8 dovrà controllare il rispetto dei piani di sicurezza da parte del direttore di cantiere e, pertanto verificare la concreta attuazione del piano di coordinamento e di sicurezza in ogni fase di prosieguo dell'attività di cantiere, impartendo all'impresa, le necessarie disposizioni. Il mancato adempimento da parte dell'impresa, con la tempestività dovuta in relazione allo stato di pericolo dovrà comportare la segnalazione del comportamento omissivo, al Responsabile unico del procedimento; nel caso in cui l'Azienda, nella persona del Responsabile unico del procedimento, non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il C.E.L. provvede a dare comunicazione dell'inadempienza, da parte dell'impresa, l'Azienda territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro. Resta ferma la riserva dell'Azienda nella persona del Responsabile dei Lavori e/o del Responsabile unico del procedimento di segnalare all'Azienda per i Servizi Sanitari eventuali carenze anche dovute al comportamento omissivo del Coordinatore della sicurezza, impregiudicata l'azione sanzionatoria di cui ai successivi articoli 10 (penalità) e 12 (clausola risolutiva espressa).
- 3.9 dovrà garantire la presenza giornaliera in cantiere propria o di un proprio collaboratore espressamente delegato nelle forme ritenute più opportune e la costante reperibilità nell'orario di lavoro dell'impresa, durante tutta la durata dei lavori; in ogni caso, a garanzia della sicurezza nel e del cantiere dovrà assicurare la propria personale presenza in cantiere ogni qualvolta vengano svolte in cantiere lavorazioni a rischio elevato e comunque se individuate come tali nel piano della sicurezza, ovvero quando lo richieda il

D.L e/o il Responsabile lavori; il C.E.L. provvederà alla sottoscrizione, ad ogni intervento in cantiere, del registro di cui al successivo punto;

3.10 a comprova del puntuale adempimento del presente contratto, dovrà essere annotato sul Giornale dei Lavori da conservarsi in cantiere, le indicazioni e gli aggiornamenti puntualmente sottoscritti dal coordinatore della sicurezza e/o dal suo collaboratore come sopra qualificato, in ordine ai sopralluoghi effettuati dal coordinatore della sicurezza e/o dal suo collaboratore medesimi, le disposizioni impartite nell'espletamento delle proprie funzioni, le modalità ed i tempi di risposta dell'impresa.

3.11 verificherà la presenza in cantiere esclusivamente di personale autorizzato (impresa appaltatrice e subappaltatori e prestatori d'opera autorizzati a norma di legge) ed in possesso di regolare iscrizione INPS, INAIL e Cassa Edile della Provincia di Pordenone ovvero del DURC ove attivo. L'impossibilità di ottenere il riscontro e la documentazione predetti dovrà essere segnalata al responsabile unico del procedimento/Responsabile dei Lavori;

3.12 dovrà inviare a richiesta del responsabile unico del procedimento/Responsabile dei Lavori una relazione sullo stato della sicurezza nel cantiere, con l'obbligo – per il coordinatore stesso – di segnalare le inadempienze delle imprese esecutrici e le proposte e/o sospensioni lavori conformi alle disposizioni del D.L.vo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; il mancato adempimento costituirà motivo di rivalsa;

3.13 dovrà garantire l'assistenza relativamente ad adempimenti imposti all'Azienda da norme cogenti e dovrà svolgere, in collaborazione con il responsabile unico del procedimento tutti gli adempimenti correlati all'eventuale iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice correlate alla sicurezza.

ART.5 RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI.

Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, il Professionista venisse a conoscenza. Inoltre il Professionista, espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente contratto, che rimane di esclusiva proprietà dell'Azienda che ne può disporre liberamente.

ART. 6 TERMINI.

Il Professionista dovrà presentare all'Azienda il progetto di fattibilità tecnica ed economica entro 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto e il progetto definitivo-esecutivo (comprensivo di Piano di Sicurezza e coordinamento) entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica comunicata dal RUP.

L'attività deve essere espletata nei tempi sopra indicati, consentendo verifiche da parte dell'Amministrazione anche nel corso della stessa, tenendo conto dell'obbligo del professionista di consegnare elaborati idonei ad essere validati ed approvati. Il professionista dovrà apportare al progetto definitivo-esecutivo tutte le eventuali modifiche ed integrazioni eventualmente richieste da parte degli Enti preposti a rilasciare autorizzazioni, concessioni, nulla osta, pareri, ecc., anche dopo l'approvazione del progetto da parte di questa Azienda, senza oneri a carico di quest'ultima per la redazione delle varianti richieste.

Ai fini del rispetto dei termini e dell'applicazione delle penali il progetto comprende tutte le prestazioni speciali e specialistiche, comprese quelle accessorie e necessarie alla corretta redazione, alla comprensibilità e alla completezza del medesimo livello progettuale.

I termini sopra indicati sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Azienda, ovvero per cause di forza maggiore tempestivamente segnalata per iscritto da una delle parti e non contestata dall'altra parte.

ART. 7 COLLABORAZIONI

Il Professionista potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, ferma ed impregiudicata la propria diretta responsabilità e garanzia nei riguardi dell'Azienda per tutte le prestazioni fornite nei limiti e secondo quanto indicato in sede di offerta e il divieto di subappalto secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra il Professionista e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo. L'Azienda sarà esonerata da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte il Professionista. Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico del Professionista e per la loro attività nulla sarà dovuto oltre a quanto

stabilito nel successivo art. 8.

ART. 8 CORRISPETTIVO

Il corrispettivo a compensazione di tutte le prestazioni dedotte in contratto comprensivo anche dei rimborsi spese ed al netto degli oneri previdenziali e fiscali, ammonta a complessivi € ... (diconsi euro ...), più accessori, pari ad uno sconto del ... sull'importo di € 384.333,08 (diconsi euro trecentottantaquattromilatrecentotrentatre/08), posto a base di gara, importo stabilito ed accettato in relazione alla quantità ed alla complessità dell'attività in oggetto, sulla scorta dell'offerta prodotta dal Professionista.

I compensi relativi alle altre prestazioni accessorie previste nel presente disciplinare e dalle normative vigenti, devono intendersi già compensati nell'onorario complessivo relativo alle prestazioni sopra elencate.

Il Professionista valuta remunerativo il corrispettivo pattuito per le prestazioni dedotte nel presente contratto e con ciò rinuncia a qualsiasi rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente contenuto nel presente contratto disciplinare.

L'importo presunto dei lavori sul quale verrà calcolato il corrispettivo spettante al Professionista potrà variare in aumento o in diminuzione in relazione alle scelte insindacabili dell'Azienda, senza che il Professionista possa avanzare ad alcun titolo richieste di indennizzi, rimborsi e/o risarcimenti, salvo l'adeguamento della parcella a base di gara ai sensi del D.M. 17.06.2016 e l'applicazione dello sconto offerto in sede di gara.

Il compenso come sopra indicato si intende riferito alle prestazioni descritte nel presente contratto, in esse intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e integrazione degli elaborati che fossero richieste prima della consegna degli stessi, ovvero dopo tale consegna sino all'approvazione del progetto, dall'Azienda o da terzi, rese necessarie da adeguamenti in rapporto a relazioni con soggetti coinvolti nei lavori o necessitate in base a vigenti normative.

La definitiva entità dell'onorario spettante in ragione di quanto previsto nel presente atto verrà determinata a consuntivo in relazione agli importi risultanti dai progetti approvati.

Le richieste di variante al progetto presentato, dovute a nuove o mutate esigenze della Committenza e comunque le prestazioni per varianti apportate al progetto approvato, verranno compensate con le modalità previste all'art. 3 del presente atto.

ART. 9 MODALITÀ DI PAGAMENTO E OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Gli onorari ed i rimborsi spese quali definiti in ragione del presente atto verranno corrisposti per acconti, secondo la seguente ripartizione:

- a) l'onorario relativo al progetto di fattibilità tecnica ed economica verrà pagato dopo l'approvazione definitiva del relativo progetto da parte dell'Azienda una volta acquisiti i prescritti pareri;
- b) l'onorario relativo al progetto definitivo-esecutivo e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione verrà pagato dopo l'approvazione definitiva del relativo progetto da parte dell'Azienda e ottenuti i relativi pareri.

I pagamenti verranno effettuati entro 60 giorni dal ricevimento della fattura emessa dal Professionista dopo il verificarsi dei suddetti presupposti per procedere alla liquidazione del compenso. In caso di inadempimento contrattuale la Stazione Appaltante si riserva di non procedere alla liquidazione degli acconti e/o del saldo sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.

Il Professionista si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 e s.m.i. Il Professionista si obbliga a inserire nei contratti con i propri eventuali subcontraenti, come definiti al precedente art. 7, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della citata legge 136/2010. Il Professionista si obbliga, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, a darne immediata comunicazione all'Azienda e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pordenone.

Il pagamento dell'importo complessivo è effettuato comunque a favore della sola mandataria sulla quale grava l'obbligo di redistribuzione interna alle imprese facenti parte del raggruppamento.

ART. 10 PENALITÀ

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base agli artt. 12) e 13) del presente disciplinare contrattuale, l'Azienda potrà applicare le

seguenti penalità:

- **ipotesi di mancata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto:** sei per mille dell'onorario della relativa prestazione dedotta in contratto per ciascun inadempimento;

- **ipotesi di ritardata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto:**

- € **100,00 (cento/00)** giornaliero per ciascun giorno di ritardo;
- ipotesi di incompleta esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto: € **300,00 (trecentocinquanta/00)** per ciascun inadempimento;
- ipotesi di inadeguata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto: da un minimo di € **150,00 (centocinquanta/00)** ad un massimo di € **2.500,00 (duemilacinquecento/00)** per ciascun inadempimento in relazione alla gravità dell'inadempimento da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti.

Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute, in via provvisoria, su ciascun acconto di cui al precedente art. 8 mediante la riduzione degli onorari indicati in fattura. La penale complessiva, nella misura accertata dal R.U.P. secondo le modalità di legge, verrà trattenuta in maniera definitiva sul saldo del compenso secondo le disposizioni contabili vigenti. La penale di cui al presente articolo non potrà comunque superare, complessivamente, il 10% del corrispettivo previsto. Qualora ciò si verificasse l'amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, eccetto la parte di attività regolarmente svolta sino a quel momento. E' fatta salva la risarcibilità del maggior danno subito dall'Azienda in conseguenza del ritardo imputabile al Professionista. Qualora il ritardo accumulato dal professionista faccia prevedere l'applicazione di una penale pari alla misura massima esigibile, il responsabile del procedimento, ferma restando la penale già maturata, potrà procedere alla revoca in danno del contratto d'incarico professionale.

ART. 11 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Il Professionista ha presentato garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante polizza fidejussoria n. ... del ... emessa da ... con sede a ... dell'importo di ..., pari al ...% dell'importo complessivo dell'appalto.

Il Professionista si obbliga a produrre, nei termini ed alle condizioni previste dall'art. 103 del

D.Lgs. 50/2016 la polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per un massimale non inferiore a € 500.000,00 a garanzia dei rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo che abbiano determinato al committente nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, polizza che decorrerà dalla data di inizio dei lavori con durata sino alla data di emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo. Il pagamento dell'onorario di progettazione è subordinato alla presentazione della suddetta polizza.

ART. 12 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto può essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, superi 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del R.U.P. di esecuzione della prestazione oggetto di contestazione.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della legge 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

Nelle ipotesi di cui sopra, la risoluzione si verificherà di diritto quando l'Azienda comunicherà al Professionista che intende valersi della presente clausola risolutiva.

Verificandosi la risoluzione, l'Azienda si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dall'Azienda.

ART. 13 ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

L'Azienda si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, mediante idoneo provvedimento, qualora il professionista non abbia provveduto in esito a formale diffida, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

Il Professionista dichiara di aver preso visione delle disposizioni del D.P.R. 62/2013, Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato sul sito internet dell'Azienda.

Nel caso di violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento l'Azienda procederà

alla risoluzione contrattuale in danno del Professionista.

In ogni ipotesi di risoluzione non sarà riconosciuto al Professionista nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal committente in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 14 RECESSO

L'Azienda, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse, anche parzialmente con riferimento a una parte delle prestazioni affidate.

In tale caso il Professionista ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento ed approvata dall'Azienda. Il corrispettivo sarà calcolato mediante applicazione all'onorario minimo previsto per le prestazioni svolte dal D.M. 17.06.2016 il ribasso offerto dal Professionista in sede di gara. Il Professionista può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisi ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto all'Azienda nella comunicazione scritta che dovrà pervenire all'Azienda stessa con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. In tal caso, il Professionista ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso.

ART. 15 INCOMPATIBILITÀ

Il Professionista dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente atto, di essere abilitato all'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto; di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per ottenere l'affidamento di incarichi professionali, inclusi i requisiti previsti dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; di essere in regola con gli adempimenti contributivi; nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

Per il Professionista fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza. Il Professionista dichiara inoltre espressamente l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con l'Azienda (organo di vertice, Direttore della S.O.S.D. Progettazione e realizzazione nuovo ospedale e

Responsabile del procedimento), ai sensi degli artt. 2, 6 e 7 del D.P.R. 62/2013, per quanto compatibili.

Il Professionista si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti paragrafi, sia per se medesimo sia per i suoi collaboratori.

ART. 16 CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Professionista e l'Azienda in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, sarà deferita alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Pordenone. E' escluso il lodo arbitrale.

ART. 17 RINVIO

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle della legge e relativo regolamento, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile.

ART. 18 ELEZIONE DOMICILIO

Per quanto concerne l'incarico affidato con la presente convenzione, il Professionista elegge domicilio speciale presso la sede di ... in

ART. 19 SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione dell'I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico dell'Azienda, sono e saranno ad esclusivo carico del Professionista.

Si intendono altresì a carico del Professionista gli oneri per tutti i materiali necessari per la redazione degli elaborati progettuali ed ogni altro onere necessario per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto.

ART. 20 CLAUSOLE FISCALI

Il presente atto, in quanto soggetto ad I.V.A., va registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131. Le spese di registrazione sono a carico della parte che con il suo comportamento inadempiente ha reso necessaria la registrazione.

Di accettare la nomina a responsabile per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Il presente contratto, fatto in un unico originale su ... pagine, viene dalle parti letto, approvato e sottoscritto in modalità digitale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, in quanto applicabile, il Professionista dichiara di aver letto il presente atto e di approvarne specificatamente i seguenti articoli:

ART. 5 – RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

ART. 7 – COLLABORAZIONI

ART. 9 – MODALITÀ DI PAGAMENTO E OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 10 – PENALITÀ

ART. 12 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

ART. 13 – ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

ART. 14 – RECESSO

ART. 16 - CONTROVERSIE

Firmato digitalmente per l'Azienda, ing. Luca Bonadonna

Firmato digitalmente il Professionista ...